

Repertorio n. 4256

Raccolta n. 3886

REGISTRATO A BERGAMO
IL 03/06/2026
AL N. 26249
SERIE 1T
EURO 245,00

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

ventisette maggio duemilaventisei

in Bonate Sopra e nel mio studio secondario alla Via Marconi,
n. 16 alle ore 17.07.

Innanzitutto a me Giulia Coppola Bottazzi, Notaio iscritto nel
ruolo del Distretto di Bergamo e residente in Urgnano con
studio al viale Rimembranze n. 46,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione "JUVENTUS CLUB CURNO", con sede
in Curno, piazza Giovanni XXIII (c/o Caffè delle Pine),
codice fiscale n. 95010250165, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello Statuto Sociale;

È PRESENTE

- Valentino Pezzoni, nato a Calcinate il 14 febbraio 1965,
residente a Brusaporto, via San Martino n. 27 (c.f. PZZ VNT
65B14 B393J).

Il costituito della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 10 dello statuto
sociale il Presidente del Consiglio Direttivo Valentino
Pezzoni, qui costituito, il quale

RILEVATO

- - - che la presente assemblea è stata convocata con avviso
inviato al domicilio dei soci a mezzo lettera raccomandata
spedita in data 11.5.2025;

- - - che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

CONSTATATO

- - - che sono presenti, in proprio e con delega che, previo
controllo della regolarità, viene acquisita agli atti
sociali, nove dei dieci associati, come risulta dal foglio
delle presenze che si allega al presente atto con la lettera
"A";

- - - che per il Consiglio Direttivo sono presenti:

- Valentino Pezzoni,	Presidente
- Enrico Salvi,	Consigliere
- Sergio Geneletti,	Consigliere
- Giovanni Carlo Boschini,	Consigliere
- Rossella Beni,	Consigliere
- Gianluigi Benedetti,	Consigliere

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed apre la
discussione sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente espone i motivi che rendono
opportuno, in considerazione della riforma del terzo settore,
adeguare il testo dello statuto dell'associazione all'uopo

predisposto, del quale dà lettura all'assemblea.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- - - di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, che a richiesta dei presenti viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", precisando che, a seguito delle modifiche introdotte e subordinatamente all'iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'associazione muterà la propria denominazione in "JUVENTUS CLUB CURNO - ETS";

- - - di dare mandato al Presidente per l'assolvimento di tutti gli adempimenti necessari.

A questo punto il Presidente, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.15.

Io notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, ed in parte di mio pugno su un foglio per quattro facciate ho dato lettura al costituito che lo approva.

F.to: Giulia Coppola Bottazzi notaio (sigillo)

ELENCO PRESENZE SOCI JUVENTUS CLUB CURNÒ	
NOME E COGNOME	FIRMA
VALENTINO PEZZONI in proprio e con delega di LUCA SALA	<i>Valentino Pezzi</i>
ENRICO SALVI	<i>E. Salvi</i>
SERGIO GENELETTI	<i>Sergio Geneletti</i>
GIOVANNI CARLO BOSCHINI	<i>Carlo Boschini</i>
ROSSELLA BENI	<i>Rossella Beni</i>
GIANLUIGI BENEDETTI	<i>Gianluigi Benedetti</i>
GUIDO BENI	<i>Guido Beni</i>
SILVIO GENTILI	<i>Gentili Silvio</i>

Valentino Pezzi



Antonio Malt

STATUTO

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile nonché del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, un'associazione, denominata "JUVENTUS CLUB CURNO ETS" con sede in Curno (BG), Piazza Giovanni XXIII snc c/o Caffè Delle Pine.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria laddove avvenga all'interno del medesimo Comune.

Art.2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, nemmeno a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Essa è costituita per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- organizzare e gestire di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i), del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 (art. 5, lett. u), del D.Lgs. 117/2017).

L'associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende:

- organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere e a divulgare nei confronti di tutti i propri soci e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica e dei valori fondamentali della Juventus espressi nel Codice Etico della società, ispirati ai principi del reciproco rispetto, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi

ALLEGATO "B"
all'atto n. 3886
della raccolta

calcistici e favorire un'appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie quello giovanile, agli eventi sportivi;

- promuovere attività sportive, sociali, culturali, ricreative e di solidarietà, organizzare e gestire servizi per il tempo libero, coinvolgendo i giovani verso attività sportive, ludiche e sociali e organizzandone e curandone la formazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono altresì ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e al rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle disposizioni di legge.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può avvalersi altresì di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, nel rispetto dei limiti di legge.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le

norme del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.4 - Categorie di associati

Gli associati dell'associazione si distinguono in:

- **FONDATORI:** sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa;
- **ORDINARI:** sono gli associati che versano la quota annuale riconoscendosi nelle finalità dell'associazione;
- **ONORARI:** sono gli associati invitati a far parte dell'associazione da parte dell'assemblea degli associati per particolari meriti acquisiti e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione;
- **SOSTENITORI:** sono gli associati che contribuiscono con quota superiore, oltre a quella fissa annuale e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.

Art.5 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, le persone fisiche e giuridiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che da esso derivano.

In ogni caso non possono essere soci coloro i quali siano destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge n. 401/1989 (DASPO) o di cui alla legge n. 1423/1956 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero non devono essere stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e presentarla al consiglio direttivo dell'associazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La deliberazione dell'ammissione degli associati è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi a nessun titolo o rivalutata e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 - Diritti degli associati

Tutti gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché, decorsi tre mesi dall'iscrizione all'associazione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art.14.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo stesso.

Ogni associato ha altresì diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso la sede dell'associazione.

Viene previsto il divieto per tutti i soci a contattare Juventus individualmente e/o per conto dell'Associazione (eccetto il Presidente e il Referente alle Comunicazioni).

Art.7 - Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- esclusione;
- decesso;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.27 del presente statuto.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità (in caso di mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dal termine di versamento deliberato dal consiglio direttivo), mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il

quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato escluso non può essere più ammesso.

Art.8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.
- l'organo di revisione e l'organo di controllo al verificarsi delle condizioni previste agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.9 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta anche da un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, alle condizioni seguenti:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza od impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art.10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati (compresi gli associati onorari e fondatori) in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati che siano regolarmente iscritti a libro soci da almeno 3 mesi.

Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto tra coloro che risultano regolarmente iscritti a libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Art.11 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, lettera raccomandata, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sia consuntivo che preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, del bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale, per la nomina e revoca degli organi direttivi, per la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti, per l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, per la delibera sull'esclusione degli associati e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.9 comma 3.

Art.12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di tre associati. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve intercorrere almeno un giorno.

In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione; sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.14 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 9 componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Nel computo delle presenze si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, i quali devono essere fisicamente presenti alla riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.15 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile convocata con urgenza, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri

sostituiti.

Nel caso di dimissioni od impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art.16 - Convocazione consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art.17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b. predisporre le bozze del bilancio di esercizio (sia consuntivo che preventivo) ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentali di eventuali attività diverse svolte, il tutto da sottoporre all'assemblea;
- c. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d. fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.9, comma 3;
- e. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f. adottare i provvedimenti disciplinari, compresi quelli di radiazione, verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- g. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati;
- h. determinare ogni anno l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento.

Art.18 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.19 - Il vice-presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.20 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.21 - Il referente alle comunicazioni

Il referente per le comunicazioni è colui che si occupa, insieme al Presidente, della comunicazione agli associati e di relazionarsi con Juventus.

Art.22 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, predisposto in conformità alla modulistica ministeriale, nonché il bilancio preventivo dell'annualità successiva, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio sia consuntivo che preventivo, devono essere messi a disposizione di tutti gli associati copia dei bilanci stessi.

Art.23 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art.24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Luglio e terminano il 30 Giugno di ciascun anno.

Art.25 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione nonché da altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale statutariamente prevista ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri che giudicherà secondo equità. Dei tre arbitri, due saranno nominati da ciascuna delle parti in contenzioso ed il terzo d'accordo dai primi due oppure, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo su istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Bergamo provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta dell'altra parte.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Se vi sarà accordo tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad un unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Art.27 - Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un

liquidatore.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre/quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre/quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore.

Art.28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dei regolamenti interni dell'ente e le norme di legge in materia.

Bonate Sopra, 27 maggio 2026

F.to: Valentino Pezzoni

Giulia Coppola Bottazzi notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, formato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.



Firmato digitalmente da
GIULIA COPPOLA BOTTAZZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BERGAMO:80036010165